

PROTEZIONE VITA



PROTEZIONE VITA

Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo e a capitale costante.

Tariffe: V5 BPB NF14, V5 BPB F14 e V5 BPB PRF14 - Ed. 07/2014

Assicurazione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente a premio annuo e a capitale costante

Tariffe: V5I BPB NF14, V5I BPB F14 e V5I BPB PRF14 - Ed. 07/2014

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Genertellife S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali;
- b) Sede Legale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA;
- c) Recapito telefonico: 041 5939611;
Sito Internet: www.genertellife-partners.it;
Indirizzo e-mail: genertellife@genertellife-partners.it;
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141.

Nell'homepage di www.genertellife-partners.it è possibile consultare eventuali aggiornamenti relativi a questo fascicolo informativo che non dipendano da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

L'ammontare del patrimonio netto della Società, relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 921,8 milioni di cui:

- 168,2 milioni relativi al capitale sociale;
- 753,6 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è pari al 180,30%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il presente contratto prevede due Versioni (temporanea caso morte e temporanea caso morte ed invalidità totale e permanente); in funzione del consumo di tabacco da parte dell'Assicurato, per ciascuna delle due Versioni, è prevista l'applicazione di una delle seguenti tariffe:

Versione temporanea caso morte

- **tariffa V5 BPB NF14** (per soggetti non fumatori)
- **tariffa V5 BPB F14** (per soggetti fumatori)
- **tariffa V5 BPB PRF14** (Profilo Preferred)

Versione temporanea caso morte ed invalidità totale e permanente

- **tariffa V5I BPB NF14** (per soggetti non fumatori)

- **tariffa V5I BPB F14** (per soggetti fumatori)
- **tariffa V5I BPB PRF14** (Profilo Preferred)

Per la definizione di assicurato non fumatore si rinvia all'art 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Durata del presente contratto:

minima 5 anni

massima 50 anni per la Versione temporanea caso morte

massima 25 anni per la Versione temporanea caso morte ed invalidità totale e permanente

Capitale assicurato: Euro 50.000,00 oppure Euro 100.000,00.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) Prestazioni in caso di decesso;**
- b) Prestazioni in caso di invalidità;**
- c) Coperture complementari;**
- d) Opzioni contrattuali.**

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

AVVERTENZA: le prestazioni in caso di decesso ed in caso di invalidità prevedono delle Esclusioni che comportano una limitazione della copertura assicurativa; per i dettagli si rinvia agli articoli 5.1 e 6.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Sulle prestazioni assicurate è presente anche un periodo di carenza (sospensione della copertura del rischio assicurato), per i cui dettagli si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione all'ammontare del capitale assicurato indicato nel Documento di Polizza, alla durata del contratto, all'età dell'Assicurato al momento di compilazione del Modulo di Proposta, allo stato di salute dell'Assicurato, allo stato di fumatore/non fumatore dell'Assicurato, alle abitudini di vita dell'Assicurato, alle eventuali garanzie complementari ed all'eventuale presenza di sconti.

Il presente contratto prevede la corresponsione di premi annui anticipati da versare per il numero di anni indicato nel Documento di Polizza. La corresponsione dei premi viene interrotta dai seguenti eventi:

- decesso dell'Assicurato, qualora sia stata scelta la Versione temporanea caso morte;
- decesso dell'Assicurato o denuncia di invalidità totale permanente nel caso questa sia riconosciuta, qualora sia stata scelta la Versione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente.

Il versamento del premio annuo (o rata di premio) iniziale e dei premi annui (o rate di premio) successivi, a seconda del frazionamento prescelto, potrà essere effettuato attraverso i mezzi di pagamento indicati nella tabella seguente:

Frazionamento del premio	Mezzi di pagamento
Annuale	• bonifico a favore di Genertellife S.p.A.
Semestrale	• addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) su conto corrente bancario del Contraente
Mensile	addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) su conto corrente bancario del Contraente



5. COSTI**5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente****5.1.1. Costi gravanti sui premi**

Caricamenti	
Diritti di quietanza	Euro 1,00
Cifra fissa	Euro 15,00
Valore percentuale	40%

Il Contraente ha la possibilità di frazionare, fin da subito, il premio annuo che in tal caso viene maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionale di frazionamento), secondo la seguente tabella:

Frazionamento del premio	Addizionale di frazionamento
Annuale	0,00%
Semestrale	2,00%
Mensile	4,50%

AVVERTENZA: il contratto prevede costi per accertamenti medici da effettuarsi obbligatoriamente in caso di capitali assicurati superiori ad euro 250.000,00 e/o in caso di età superiore a 60 anni e 6 mesi oppure qualora l'Assicurato desideri che non venga applicato al presente contratto un periodo di carenza di 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 8 Condizioni di Assicurazione); il costo di tali accertamenti (comprese le visite mediche) sarà pari alla tariffa applicata dalla struttura sanitaria/medico a cui intenderà rivolgersi l'Assicurato.

* * * *

Caricamenti		Quota parte percepita dall'intermediario
Valore assoluto (cifra fissa)	Euro 15,00	0%
Valore percentuale	40,00%	75%

6. SCONTI

AVVERTENZA: la Società applica uno sconto sulla componente caso morte della garanzia principale pari al 10% per i cui dettagli si rinvia all'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia si riserva di applicare ulteriori sconti sulla base di specifiche iniziative di carattere commerciale.

7. REGIME FISCALE

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Imposta sui premi relativi alle assicurazioni complementari infortuni

I premi corrisposti per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad una imposta del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio morte dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

AVVERTENZA: in caso di sospensione del pagamento dei premi, dopo trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della rata di premio non corrisposta, il contratto si scioglie con conseguente perdita dei premi già versati che restano acquisiti alla Società.

Si rinvia all'art. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto.

Per la revoca della proposta deve essere inviata alla Compagnia una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. La lettera va indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - Via Ferretto n. 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Nella comunicazione vanno indicati inoltre gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire il rimborso delle somme eventualmente già versate.

La revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Compagnia rimborsa al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso del contratto deve essere inviata alla Compagnia una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. La lettera va indirizzata a:

Genertellife S.p.A. - via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

Alla comunicazione di recesso vanno allegati il documento di Polizza e le eventuali Appendici e indicati gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui conferire il rimborso del premio versato.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.

La Compagnia è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, con diritto a trattenere la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Si rinvia all'articolo 18 delle Condizioni di Polizza relativamente alla documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.

I termini per il pagamento concessi alla Società, dal ricevimento della documentazione completa utile ai fini della liquidazione, sono pari a 30 giorni.



Si richiama l'attenzione del Contraente in merito al fatto che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. RECLAMI

Il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all'Ufficio reclami della Compagnia e deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In Genertellife, la funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami è:
Ufficio reclami - Funzione *quality*.

Le modalità di presentazione dei reclami alla Società ed i relativi recapiti sono i seguenti:

- Posta
Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami/Funzione *quality*
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA
- Fax
Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami/Funzione *quality*
Numero di fax: 041 5939797
- e-mail
Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami/Funzione *quality*
Indirizzo e-mail: gestionereclami@genertellife-partners.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/index_en.htm).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA COMPAGNIA

Qualora in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente dichiara la professione svolta dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 1926 del codice civile, eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato devono essere comunicati alla Compagnia affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) maggiorare il premio dovuto.



Se la Compagnia comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Compagnia a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto. La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

Con riferimento alla fase di progettazione dei prodotti, la Società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Con riferimento alla fase di distribuzione dei prodotti, è vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustificano. Al riguardo, la società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

* * * *

Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Genertellife S.p.A.
I rappresentanti legali

Dott. Davide Angelo Passero



Dott. Roberto Martinolli





PROTEZIONE VITA

Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo e a capitale costante.

Tariffe: V5 BPB NF14, V5 BPB F14 e V5 BPB PRF14 - Ed. 07/2014

Assicurazione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente a premio annuo e a capitale costante

Tariffe: V5I BPB NF14, V5I BPB F14 e V5I BPB PRF14 - Ed. 07/2014

Condizioni di Assicurazione

Parte I - Prestazioni

Art. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Le coperture assicurative di seguito elencate sono operanti solo se specificatamente indicate nel Documento di polizza.

Protezione Vita è un'assicurazione sulla vita che permette al Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, di optare tra due soluzioni di protezione:

- “Versione temporanea caso morte a premio annuo e a capitale costante ” (Tariffa V5 BPB NF14, V5 BPB F14 e V5 BPB PRF14);
- “Versione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente a premio annuo e a capitale costante” (Tariffa V5I BPB NF14, V5I BPB F14 e V5I BPB PRF14).

Una volta scelta una delle due versioni, per il Contraente non è più possibile passare all'altra nel corso del contratto.

Versione temporanea caso morte a premio annuo e a capitale costante

Prestazione principale

Genertellife si impegna a pagare al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato entro la scadenza prestabilita, il capitale assicurato indicato nel Documento di Polizza che rimane costante per l'intera durata del contratto.

Se alla scadenza l'Assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell'assicurazione prestata.

Prestazioni complementari

Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, il Contraente può integrare la predetta prestazione principale con le assicurazioni complementari (A.C.M.A. e A.C.M.A. - I.S.) descritte all'Art. 21 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Versione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente a premio annuo e a capitale costante

Prestazione principale

Genertellife si impegna a pagare al Beneficiario:

- in caso di morte dell'Assicurato, entro la scadenza prestabilita, il capitale assicurato indicato nel documento di Polizza che rimane costante per l'intera durata del contratto;
- in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato (così come definita all'art. 6 delle presenti Condizioni di Assicurazione) sopraggiunta entro la scadenza prestabilita, il capitale assicurato indicato nel documento di Polizza, che rimane costante per l'intera durata del contratto, con le modalità descritte all'art. 18 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

In caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di liquidazione del capitale, verrà immediatamente corrisposto il capitale residuo dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

Eseguito il pagamento del capitale assicurato relativo alla prestazione principale, la garanzia si estingue e nulla è dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.



Se alla scadenza l'Assicurato è in vita e non è stata riconosciuta l'invalidità totale e permanente il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell'assicurazione prestata.

Art. 2 - ETÀ DELL'ASSICURATO

Versione temporanea caso morte a premio annuo e a capitale costante

L'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione, va da un minimo di 18 anni ad un massimo di 70 anni e comunque non deve essere superiore a 75 anni alla scadenza del contratto.

Versione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente a premio annuo e a capitale costante

L'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione, va da un minimo di 18 anni ad un massimo di 60 anni e comunque non deve essere superiore a 65 anni alla scadenza del contratto.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI ASSICURATO NON FUMATORE

Per ciascuna delle due Versioni, il presente contratto prevede l'applicazione di due diverse tariffe in funzione del consumo di tabacco da parte dell'Assicurato, ossia per soggetti fumatori o non fumatori.

L'Assicurato è considerato non fumatore se:

- non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione del Documento di Polizza, e
- l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

Pertanto, vengono considerati fumatori tutti coloro che non rientrano nella predetta definizione.

Se l'Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. In caso di sinistro la Compagnia verifica l'effettivo persistere nello stato di non fumatore dell'Assicurato, che deve preventivamente consentire alla Compagnia tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto, la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pattuito ed il premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'Assicurato (Art. 1893 c.c.).

Art. 4 - OPZIONI CONTRATTUALI

Art. 4.1 - Profilo Preferred

Il Contraente, qualora l'Assicurato,

- risulti "non fumatore",
- abbia compilato, se richiesto, il Questionario Sanitario presente nel Modulo di Proposta ed abbia risposto positivamente alle prime 11 domande del medesimo,
- risulti esente da sovrappresi, qualora non fosse richiesta la compilazione del Questionario Sanitario, ha la possibilità di accedere alla tariffa "Preferred" che dà diritto ad uno **sconto del 10%**, sulla componente caso morte della garanzia principale, valido per tutta la durata del contratto.

L'accesso a tale tariffa è subordinato all'indicazione, da parte del Contraente all'interno del Modulo di proposta, dei seguenti dati biometrici relativi all'Assicurato:

- BMI (o IMC = Indice di massa corporea);
- pressione sistolica;
- pressione diastolica;
- circonferenza addominale.

Per poter beneficiare dello sconto del 10% l'Assicurato deve soddisfare almeno 3 dei seguenti 4 criteri:

Fattori di rischio	Preferred
BMI	tra 18,5 e 27 kg/m ²
Circonferenza addominale	massimo 94 cm
Pressione sistolica	massimo 135 mmHg
Pressione diastolica	massimo 85 mmhg

La tariffa Preferred è attivabile esclusivamente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.



Art. 4.2 - Instant Benefit

L'Instant Benefit è un'opzione contrattuale che permette ai beneficiari di ottenere dalla Compagnia un'anticipazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato pari al 10% del capitale assicurato.

Tale opzione è esercitabile da parte dei beneficiari:

- qualora il Contraente abbia indicato, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o successivamente, al massimo sette beneficiari persone fisiche e
- qualora tali beneficiari siano indicati esclusivamente in modo puntuale (nome, cognome e codice fiscale oppure, in alternativa al codice fiscale, con data e luogo di nascita).

La Compagnia provvede a suddividere in parti uguali il capitale da anticipare e liquida tali parti esclusivamente ai beneficiari (persone fisiche maggiorenni) che ne fanno richiesta.

Tale opzione è esercitabile da parte dei beneficiari entro trenta giorni dalla data di decesso dell'Assicurato qualora questa avvenga successivamente all'eventuale periodo di carenza.

I capitali anticipati possono essere richiesti per ogni polizza indipendentemente dalla data di sottoscrizione.

Art. 5 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni previste dal successivo art. 5.1 e le limitazioni previste dagli artt. 7 e 8 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art 5.1 - Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o all'abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Inoltre, nel caso in cui i capitali assicurati risultino non inferiori a Euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- i) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale Appendice alla Polizza.



Salvo deroghe espressamente accordate da speciale Appendice alla Polizza, è inoltre esclusa dall'assicurazione il decesso causato da:

- l) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- m) pratica di attività sportive professionistiche;
- n) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- o) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;
- p) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
- q) lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere; guardia giurata.

Art. 6 - RISCHIO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE

Il rischio di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni previste dal successivo art. 6.1 e le limitazioni previste dagli artt. 7 e 8 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Si intende colpito da invalidità totale e permanente (nel seguito ITP) l'Assicurato in attività lavorativa che non abbia raggiunto l'età di 65 anni e che successivamente alla data di effetto della polizza, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, esclusa ogni preesistenza, abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale (come da Tabella INAIL), la propria capacità all'esercizio di qualsiasi professione o mestiere o attività remunerativa.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Assicurato sarà considerato colpito da ITP se, la Società, dopo aver effettuato le opportune considerazioni a seguito di una soddisfacente evidenza medica, avrà ritenuto che tale Assicurato ha sofferto di:

- perdita totale e irreversibile della vista di entrambi gli occhi, oppure
- paralisi completa e permanente di entrambe le mani o entrambi i piedi o effettivo distacco di due o più arti al polso o alla caviglia o sopra gli stessi, oppure
- perdita totale e irreversibile della vista di un occhio e
- paralisi completa e permanente di una mano o di un piede, oppure
- effettivo distacco di un arto al polso o alla caviglia o sopra gli stessi.

Art. 6.1 - Esclusioni

Per la copertura assicurativa di invalidità totale e permanente valgono le esclusioni previste per la caso morte come indicato all'art. 5.1.

Inoltre non verrà pagato alcun beneficio per la presente assicurazione se l'invalidità è direttamente o indirettamente derivante da o conseguente a:

- autolesione indipendentemente dallo stato di salute mentale nel momento in cui viene provocata, tentativo di suicidio, esposizione volontaria al pericolo mentre mentalmente sano o insano, salvo atti commessi per dovere di umanità e solidarietà;
- condizioni o sintomi fisici e mentali preesistenti; qualsiasi malattia diagnosticata prima della stipula del contratto e non dichiarata all'atto di sottoscrizione della polizza; malattie o disordini mentali o psichici, malattie non obiettivamente accertabili.

Art. 6.2 - Denuncia, accertamento e riconoscimento dell'invalidità totale e permanente

Verificatasi l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, l'Assicurato stesso o altra persona che lo rappresenti, deve chiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, unitamente ad un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, l'Assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenza dell'invalidità.



Dalla data di ricevimento di tale documentazione - *data di denuncia* - decorre il *periodo di accertamento* da parte della Società che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto al Contraente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di invalidità. Accertato lo stato di invalidità permanente, è facoltà della Società verificare che tale stato di invalidità perduri fino al completamento del pagamento della prestazione assicurativa, come definito all'Art. 18.

Si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare lo stato di invalidità con medici di sua fiducia.

L'eventuale stato di invalidità dovrà essere accertato in Italia o in altro Paese di gradimento per la Società; l'eventuale trasferimento dell'Assicurato al luogo dell'accertamento è a carico dell'interessato. A partire dalla data di denuncia, i pagamenti delle rate di premio dovute sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento è riattivato il piano dei versamenti e il Contraente, informato tramite apposita comunicazione della Società, corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

Art. 6.3 - Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora in fase di sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente dichiari la professione svolta dall'Assicurato, ai sensi dell'art. 1926 del codice civile, eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) maggiorare il premio dovuto.

Se la Compagnia comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Compagnia.

Art. 8 - CARENZE

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettandone modalità ed oneri. Qualora l'Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui l'evento assicurato avvenga per conseguenza diretta:



- di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora l'evento assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni.

Per capitali assicurati superiori ad euro 750.000,00 è necessaria la compilazione del Questionario finanziario.

Art. 9 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare, in caso di morte dell'Assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di morte dell'Assicurato e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica dei premi e delle prestazioni assicurate.

Dichiarazione U.S. Person

Il Contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione F.A.T.C.A. - presente nel Modulo di Proposta di questo contratto - per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. U.S. Person). Nel corso della durata contrattuale il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a Genertellife S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate in Proposta.

In ogni caso Genertellife S.p.A., in conformità alle previsioni normative di settore, verificherà se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti ai fini F.A.T.C.A. tali da comportare l'aggiornamento della classificazione del Contraente come "U.S. Person" e provvederà, nel caso, alle comunicazioni previste dalla normativa stessa.

Art. 10 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta e riportata sul Documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente stesso alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.



La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1 delle presenti Condizioni di polizza, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Parte II - Conclusione del contratto

Art. 11 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente il Documento di Polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento della prima rata di premio annuo è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 12 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso va inviata alla Direzione della Società in Mogliano Veneto (TV) a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto scelta dal Contraente.

Parte III - Premi

Art. 14 - VERSAMENTO DEI PREMI

Il contratto prevede il versamento di premi annui costanti frazionabili anche mensilmente e semestralmente.

L'importo del premio può variare a seguito, da parte del Contraente, dell'esercizio dell'opzione contrattuale "Profilo Preferred" che prevede degli sconti come già definito all'art. 4.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il premio annuo dovrà essere corrisposto in rate anticipate a partire dall'inizio del contratto e per la durata stabilita, oppure, in base alla Versione prescelta, fino alla morte dell'Assicurato qualora questa avvenga prima del termine di tale durata o fino alla data di invalidità totale e permanente qualora riconosciuta.

Il Contraente ha la possibilità di frazionare il premio annualmente stabilito in rate semestrali e mensili; si veda il Punto 5.1.1 della Nota informativa per i relativi costi.



Il versamento del premio annuo (o rata di premio) iniziale e dei premi annui (o rate di premio) successivi, a seconda del frazionamento prescelto, potrà essere effettuato attraverso i mezzi di pagamento indicati nella tabella seguente:

Frazionamento del premio	Mezzi di pagamento
Annuale	• bonifico a favore di Genertellife S.p.A.
Semestrale	• addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) su conto corrente bancario del Contraente
Mensile	addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) su conto corrente bancario del Contraente

Nel caso di estinzione del conto corrente bancario, è possibile, previa comunicazione scritta alla Compagnia, concordare con la stessa una diversa modalità di versamento del premio.

Art. 15 - MANCATO VERSAMENTO DEI PREMI: RISOLUZIONE

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia.

A giustificazione del mancato versamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza.

Art. 16 - RIPRESA DEL VERSAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE

Il contratto risolto per mancato versamento dei premi, dopo che siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non versata, può essere riattivato entro un anno da tale data.

Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione viene concessa dietro versamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi legali calcolati sulla base del periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto - le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del versamento dei premi.

Parte IV - Vicende contrattuali

Art. 17 - PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può dare in pegno il contratto o vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Parte V - Pagamenti della Società

Art. 18 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti da parte della Società deve essere consegnato il **Documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto.

Ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie (codice IBAN)** su cui effettuare il bonifico.

Oltre alla documentazione di cui sopra, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:



1) Decesso dell'Assicurato

Qualora si verifichi il **decesso** dell'Assicurato, il pagamento della prestazione è subordinato all'invio della seguente ulteriore documentazione, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza del de-cu-ius, qualora i beneficiari caso morte indicati nel documento di polizza non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente e Assicurato coincidano, in modo che dall'atto di notorietà risulti se il Contraente/Assicurato abbia lasciato testamento o meno;
 - in presenza di testamento deve essere allegata una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato, allegando:
 - in caso di decesso per cause naturali, "relazione del medico" redatta, su apposito modello predisposto dalla Società, dal medico curante dell'Assicurato, nella forma più dettagliata ed esauriente possibile, a spese degli interessati;
 - in caso di decesso per evento accidentale, copia del verbale dell'Autorità che ha effettuato la perizia dell'eventuale incidente.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Instant Benefit

Ai fini esclusivi dell'ottenimento dell'anticipazione della prestazione è sufficiente inviare e comunicare alla Società, all'indirizzo e-mail instant_benefit@genertellife.it, quanto di seguito elencato:

- copia del Documento di Polizza oppure relativa dichiarazione di smarrimento;
- copia conforme all'originale del certificato di morte;
- copia della carta d'identità del beneficiario;
- coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il bonifico;
- intestatario del c/c.

La Società esegue il pagamento dell'Instant Benefit entro 10 giorni lavorativi a partire dal giorno della ricezione della predetta documentazione.

2) Invalidità totale e permanente dell'Assicurato, per la Versione temporanea caso morte e invalidità totale e permanente

Qualora si verifichi il **invalidità totale e permanente dell'Assicurato**, il pagamento della prestazione è subordinato all'invio della seguente ulteriore documentazione, in originale o in copia conforme all'originale:

- un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità, unitamente a tutta la documentazione medica relativa.

In caso di invalidità dell'Assicurato l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento è determinata con i criteri e le modalità previste all'Art. 6.2.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In caso di riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, poiché il pagamento della prestazione è subordinato alla persistenza dell'invalidità, la liquidazione della prestazione sarà frazionata secondo le seguenti modalità:

- 50% della prestazione al termine del *periodo di accertamento* (si veda Art. 6.2);
- 50% della prestazione dopo ulteriori sei mesi se perdura lo stato di invalidità.

I suddetti importi debbono intendersi maggiorati degli interessi moratori a decorrere dal trentesimo giorno successivo ai singoli momenti prestabiliti.



Successivamente al pagamento di una parte del capitale, qualora lo stato di invalidità totale come definito all'art. 6.2 non perduri, la Società interrompe la liquidazione del capitale residuo dandone comunicazione scritta al Contraente.

Il Contraente può ripristinare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la copertura assicurativa per la prestazione residua, versando tutte le rate di premio non corrisposte senza interessi; decorso tale termine, il contratto si risolve definitivamente e non è più ripristinabile.

Le rate di premio non corrisposte e i premi successivi verranno riproporzionati in funzione del nuovo capitale assicurato.

3) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla direzione della Società.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Compagnia la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".

Art. 19 - IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Parte VI - Altre prestazioni abbinabili alla Versione temporanea caso morte a premio annuo e a capitale costante

Art. 21 - ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE ACCIDENTALE (A.C.M.A.) ED ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE ACCIDENTALE CON RADDOPPIO DEL CAPITALE A.C.M.A. PER IL CASO DI DECESSO PER INFORTUNIO CONSEGUENTE AD INCIDENTE STRADALE (A.C.M.A.- I.S).

La prestazione principale (capitale assicurato), di cui all'Art. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione, può essere integrata, su richiesta del Contraente, prima della conclusione del contratto, dalle seguenti prestazioni complementari:

- **A.C.M.A.:** qualora la morte dell'Assicurato avvenga a seguito di infortunio, la Compagnia si impegna a liquidare un capitale aggiuntivo pari al capitale assicurato;
- **A.C.M.A.-I.S.:** qualora la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale, la Compagnia si impegna a liquidare un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato.

Esempio:

Nel caso in cui il capitale assicurato indicato nel Documento di Polizza (prestazione principale) sia pari ad Euro 100.000,00, e sia stata attivata la presente assicurazione complementare:

- se la morte dell'Assicurato avviene per infortunio, il capitale complessivo liquidato dalla Compagnia sarà pari ad Euro 200.000,00 (100.000,00 di base + 100.000,00 aggiuntivo);
- se la morte dell'Assicurato avviene per incidente stradale, il capitale complessivo liquidato dalla Compagnia sarà pari ad Euro 300.000,00 (100.000,00 di base + 200.000,00 aggiuntivo).



La presente assicurazione complementare è operante solo se espressamente indicata nel Documento di Polizza.

A tale assicurazione complementare si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni del presente contratto in quanto compatibili ed in quanto non derogate dalle norme contenute nel presente articolo.

A) Prestazioni

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, da lui subite per cause accidentali esterne, la Società, nei limiti della presente garanzia e delle Condizioni Particolari che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, oltre alle prestazioni previste per il caso di morte dell'Assicurato dalla tariffa dell'assicurazione principale, un ulteriore capitale il cui ammontare è indicato nel Documento di Polizza, a fianco della dicitura "ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER MORTE ACCIDENTALE".

Tale capitale viene raddoppiato nel caso in cui la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio conseguente ad incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.).

Il capitale A.C.M.A. rimane costante per tutta la durata del contratto.

La presente assicurazione complementare viene prestata dietro versamento del relativo premio annuo, dovuto unitamente a quello dell'assicurazione principale.

La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

B) Condizioni Particolari

1) Criteri di operatività della garanzia

In conformità alla condizione che la morte deve essere la conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni di cui alla precedente lettera A) resta stabilito che la garanzia non è operante nei casi di morte conseguente all'influenza che dette lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche dell'Assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all'influenza che dette lesioni possono aver esercitato sull'evoluzione delle condizioni stesse.

2) Esclusioni dalla garanzia

È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte dovuta a lesioni derivanti:

- a) dalla partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- b) dall'uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari;
- c) da guerra, da insurrezioni o tumulti popolari cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure dalle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; è pure esclusa la morte;
- e) per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- f) per carbonchio, per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

3) Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue ed i relativi premi restano acquisiti alla Compagnia:

- a) in caso di sospensione del versamento del relativo premio;
- b) in caso di sospensione, cessazione od esonero - per qualsiasi ragione o causa - del versamento del premio dell'assicurazione principale;
- c) al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato;
- d) alla scadenza prestabilita dall'assicurazione.



Glossario

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Anno, annualità, annuale, annuo

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nel documento di polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario designato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Documento di Polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

ISVAP

Si veda alla voce "IVASS".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (suceduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.

Liti transfrontaliere

Controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Mese, mensilità, mensile

Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni a seconda del mese di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.



Modulo di Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione prescelto.

Premio

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Documento aggiornato a luglio 2014

Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - numero verde 800.018011 - fax 041.5939795



capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - genertellife@genertellife-partners.it - www.genertellife-partners.it



RIFERIMENTI UTILI

Per richiedere INFORMAZIONI RELATIVE A PRODOTTI, CONTRATTI E PROCEDURE

**Rivolgersi a Genertellife S.p.A.
Ufficio Servizio Assistenza Partners**

Telefono	800.33.88.00 oppure +39 041.59.39.689 dall'estero (da lunedì a venerdì 8:45-12:15)
e-mail	genertellife@genertellife-partners.it
Fax	041.5939795

Per richiedere INFORMAZIONI RELATIVE A DENUNCIA E ASSISTENZA SINISTRI

**Rivolgersi a Genertellife S.p.A.
Ufficio Servizio Assistenza Partners**

Telefono	800.33.88.00 oppure +39 041.59.39.689 dall'estero (da lunedì a venerdì 8:45-12:15)
e-mail	genertellife@genertellife-partners.it
Fax	041.5939795